



Consenso informato in ambito scolastico

A.C. 2423

Dossier n° 235 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 ottobre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2423
Titolo:	Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

L'[AC 2423](#), di iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di **consenso informato in ambito scolastico**.

Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella [riunione](#) del 30 aprile 2025, è stato **presentato** alla Camera in data **23 maggio 2025**, e quindi **assegnato**, in sede referente, alla VII **Commissione cultura** in data **12 giugno 2025**. All'esame della proposta è stato abbinato quello delle proposte [AC 2271](#) e [AC 2278](#), vertenti su argomento in parte sovrapponibile. L'esame preliminare è stato arricchito da un partecipato ciclo di audizioni (l'elenco dei contributi raccolti è disponibile a [questo link](#)). Nel corso dell'esame delle circa **250 proposte emendative presentate**, il testo ha subito **talune modificazioni**, che sono integrate nella descrizione del contenuto del provvedimento di seguito riportato.

Contenuto

L'**articolo 1**, recante disposizioni in materia di **consenso informato preventivo delle famiglie**, stabilisce, al **comma 1**, che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'**ambito della sessualità**, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni dell'articolo in commento.

A tal fine, la disposizione prosegue affermando che le istituzioni scolastiche adeguano alle disposizioni del periodo precedente il **Patto educativo di corresponsabilità** di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ([decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#)).

Il **comma 2** dispone che la **partecipazione alle attività extracurricolari** eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF) che riguardino temi attinenti all'**ambito della sessualità** richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.

Il consenso informato preventivo deve essere **richiesto entro il settimo giorno** antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività.

La **richiesta di consenso** esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui al successivo articolo 2.

La disposizione mantiene fermo, infine, che **in caso di mancata adesione** alle attività di cui al presente comma **gli studenti si astengono dalla frequenza**.

Il **comma 3** statuisce che la partecipazione alle **attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa** eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti

all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

La disposizione chiarisce, diversamente da quanto previsto dal precedente comma per le attività extracurricolari, che **in caso di mancata adesione** alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica **garantisce**, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la **fruizione di attività formative alternative**, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con norma introdotta in **sede referente**, si prevede inoltre che l'istituzione scolastica **comunica** ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, **la natura delle attività formative alternative**, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.

Il **comma 4**, introdotto in **sede referente**, stabilisce che per le attività di cui ai commi 2 e 3 (ossia, rispettivamente, le attività extracurricolari e quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa) che coinvolgono **alunni o studenti di minore età** è garantita la **presenza di un docente** durante lo svolgimento delle attività.

Il **comma 5** prevede che, **fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali** adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#), **le attività** didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività **aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità sono in ogni caso escluse** per la **scuola dell'infanzia**, la **scuola primaria** e, con previsione introdotta in sede referente, la **scuola secondaria di primo grado**.

La **relazione illustrativa** afferma che la previsione di cui al comma 4 del disegno di legge in esame, "ispirata al principio della tutela dell'interesse superiore del minore e alla primaria funzione educativa della famiglia, è finalizzata a garantire che vengano trattati **esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali**, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi".

Le **indicazioni nazionali** costituiscono, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia scolastica, il **quadro di riferimento per la progettazione curricolare** affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità scolastica è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. In particolare, ogni scuola predispone il curricolo di istituto all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa con riferimento al **profilo dello studente** al termine del percorso, ai **traguardi per lo sviluppo delle competenze** e agli **obiettivi di apprendimento** specifici per ogni disciplina.

Attualmente sono **in corso di emanazione le nuove indicazioni nazionali** per la scuola dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione. In particolare, il 7 luglio 2025 è stato pubblicato sul [sito internet](#) del Ministero dell'istruzione e del merito lo schema delle nuove "Indicazioni Nazionali per il curricolo - Scuola dell'infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione", che è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, esaminato lo schema nell'adunanza di sezione del 9 settembre, ha [sospeso il parere](#) richiedendo al Ministero di procedere ad una serie di adempimenti.

Con riguardo, specificamente, all'**ambito della sessualità**, le **indicazioni nazionali vigenti** inseriscono, tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta della **scuola primaria**, quello di "acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità" (pag. 56). Per quanto riguarda la **scuola secondaria di primo grado**, le indicazioni nazionali vigenti includono tra gli obiettivi di apprendimento al termine della terza classe quello di "Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità" (pag. 57),

Nello [schema trasmesso al Consiglio di Stato delle nuove indicazioni nazionali](#), con riferimento alla **scuola primaria**, tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta è riportato quello di "acquisire le prime informazioni su riproduzione e sessualità" (pag. 77); con riferimento alle **scuole secondarie di primo grado**, la locuzione "Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità" è sostituita da un riferimento al solo sviluppo puberale (e non più alla sessualità) nell'ambito del tema del rapporto tra scienza e salute, mentre sono inseriti un riferimento all'obiettivo di "Conoscere i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili" tra gli obiettivi di apprendimento (pag. 79) e un riferimento alla "prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili" tra le conoscenze specifiche della materia Biologia (pag. 80).

L'**articolo 2** contiene disposizioni in materia di **coinvolgimento di soggetti esterni** nello svolgimento delle attività scolastiche.

In particolare, il **comma 1** **subordina il coinvolgimento di soggetti esterni** nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari alla deliberazione del **collegio dei docenti** e all'approvazione del **consiglio di istituto**.

Il medesimo comma prevede che, ai fini della **selezione dei soggetti esterni** di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge in parola **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di **norme generali dell'istruzione** (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione).

In proposito, si ricorda che la sentenza n. 279 del 205 della Corte costituzionale ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale".

Cost235	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.